## REPUBBLICA ITALIANA



## REGIONE SICILIANA L'ASSESSORE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

VISTO lo Statuto della Regione;

**VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 2000, n° 10;

**VISTA** la L. R. 1° settembre 1997, n° 33 recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio;

**VISTO** il proprio D.A. n° 493 del 4 Giugno 2010 con il quale è stata regolamentata l'annata venatoria 2010/2011 secondo le disposizioni contenute negli allegati "A" e "B", parti integranti del decreto stesso;

CONSIDERATA l'importanza dei Pantani della Sicilia sud-orientale, ricadenti nella ZPS ITA 090029, ai fini della salvaguardia della fauna migratoria e di alcune specie di interesse comunitario, come evidenziato anche nei Piani di Azione dell'anatra marmorizzata, del chiurlottello, della moretta tabaccata e del pollo sultano pubblicati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Marez.

**CONSIDERATO** che con il progredire della stagione autunnale il flusso migratorio e diviene sempre meno consistente e che pertanto l'eventuale danno conseguente al prelievo venatorio dopo il 14 novembre può ritenersi sufficientemente trascurabile;

**EFFETTUATI** gli opportuni approfondimenti sui più recenti dati screptifici inerenti la presenza della fauna migratoria nei Pantani della Sicilia sud-orientale;

**RAVVISATA** pertanto la necessità di apportare le opportune integrazioni al D.A. n° 493 del 4 Giugno 2010 per la regolamentazione del prelievo venatorio nei Pantani della Signifia sud-orientale, ricadenti nella ZPS ITA 090029, così come previsto all'art. 3 del provvedimento succitato;

CONSIDERATO che la L. R. 1° settembre 1997, n° 33 e succ. mod. ed integr., non prevede l'applicazione di una sanzione specifica per coloro i quali esercitano, in territorio cacciabile, l'allenamento e/o l'addestramento dei cani in difformità a quanto disposto dall'art. 6 dell'Affegato "A" al D.A. n° 493 del 4 Giugno 2010, e che pertanto gli Uffici territorialmente competenti possono applicare sanzioni differenti per la medesima tipologia di violazione, con il conseguente rischio di contenziosi amministrativi ed inutile dispendio di risorse erariali;

**RITENUTO** pertanto, nelle more di una più precisa regolamentazione della materia, di dover uniformare a livello regionale l'applicazione delle sanzioni amministrative per chiunque eserciti, in territorio cacciabile, l'allenamento e/o l'addestramento dei cani da caccia in difformità a quanto disposto dall'art. 6 dell'Allegato "A" al D.A. n° 493 del 4 Giugno 2010;

RAVVISATA la necessità di precisare interiormente le modalità di prelievo venatorio a tortora, merlo e colombaccio nel periodo antecedente l'apertura al coniglio selvatico:

## DECRETA

- ART. 1 Per l'annata 2010/2011 il prelievo venatorio nei Pantani della Sicilia sud-orientale è vietato prima del 14 novembre 2010, con l'eccezione della caccia agli ungulati.
- ART. 2 A chrinque eserciti, nel territorio cacciabile, l'allenamento e/o l'addestramento di cani da caccia di qualsiasi razza, in difformità a quanto disposto all'art. 6 dell'Allegato "A" al D.A. n° 493 del 4 Giugno 2010, è applicata la sanzione prevista al comma 9-bis dell'art. 32 della L.R. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni.
- **ART. 3** dal 1° al 3 settembre 2010 incluso, il prelievo venatorio a tortora, merlo e colombaccio è consentito **unicamente nella forma da appostamento temporaneo**. E' fatto obbligo al cacciatore di raggiungere il sito d'appostamento con il fucile in custodia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana e nel sito web dell'Assessorato.

Palermo, 15 Giugno 2010

L'ASSESSORE

(On.le Avv. Giambattista Bufardeci)